



Como, Gennaio 2017.

Il “criterio di cassa” nella contabilità semplificata dal 2017: le possibili alternative

Gentili Clienti,

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare informativa del dicembre scorso, innanzitutto per confermare che il “criterio di cassa” per la determinazione del reddito di impresa nell’ambito della contabilità semplificata è diventato la regola dal 2017 e quindi per esporre le possibili soluzioni.

Avevamo anticipato – e confermiamo – che tale nuovo criterio avrebbe comportato notevoli aggravii dal punto di vista amministrativo, dal momento che da quest’anno – quale regola generale - occorre registrare in contabilità anche i pagamenti e gli incassi, rispettivamente per costi e ricavi.

Ma c’è una “via di fuga” dal “criterio di cassa” ?

In estrema sintesi, i soggetti che nell’anno precedente hanno sviluppato un volume di ricavi entro i limiti previsti dalla legge¹, hanno le seguenti possibilità:

- 1) Restare nella contabilità semplificata con il “criterio di cassa”
- 2) Restare nella contabilità semplificata ed optare, con vincolo triennale, per il “criterio di cassa virtuale”² (che può essere definito anche “criterio di registrazione”)
- 3) Optare, con vincolo triennale, per la contabilità ordinaria

Se mettiamo da parte – in questa prima considerazione – la contabilità ordinaria, che comporta l’indubbio vantaggio di disporre di un valido strumento di controllo ma anche indubbi maggiori oneri amministrativi, la scelta resta tra la contabilità semplificata con il “criterio di cassa” (regola generale) e la contabilità semplificata con il “criterio di cassa virtuale”/“criterio di registrazione” (eccezione).

Quest’ultima eccezione paradossalmente potrebbe diventare la regola per la maggior parte dei casi se l’eventuale decreto ministeriale, previsto come possibile dalla norma contenuta nella Legge di Bilancio 2017, non dovesse stravolgere le “regole del gioco”.

¹ Euro 400.000 per le attività di prestazioni di servizi ed Euro 700.000 per le altre attività (ossia il commercio e/o la produzione di beni oppure un’attività mista di servizi/commercio/produzione di beni).

² “Virtuale” è un aggettivo attribuito in questo caso da alcuni autori sulla stampa specializzata, ma l’opzione comporta di fatto la fuoruscita dal criterio di cassa propriamente detto ossia dalla necessità di registrare incassi e pagamenti.

La Legge di Bilancio 2017 prevede infatti quanto segue:

(art.1, comma 22, punto 5) “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’IVA **senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. **In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso e pagamento.**”

Tale opzione introduce una terza via, ossia - oltre al criterio di competenza, già noto, e a quello di cassa (che comunque è ibrido) - quello della registrazione (o “criterio di cassa virtuale”).

Prima di affermare che possa essere una vera via di fuga però è opportuno attendere la pubblicazione dell’eventuale decreto del “Ministro dell’economia e delle finanze”, previsto dal comma 23, secondo capoverso:

(art.1, comma 23) Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **possono essere adottate disposizioni per l’attuazione dei predetti commi**”.

Ora, dato che le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 entrano in vigore con l’inizio di quest’anno, il decreto ministeriale suddetto dovrebbe essere emanato entro la fine di gennaio.

Supponendo che il decreto non stravolga sostanzialmente le regole suddette, si può affermare che il “criterio di cassa virtuale” (o di registrazione) è una notevole semplificazione, perché non costringe i soggetti in contabilità semplificata a monitorare e registrare i flussi finanziari, ossia incassi e pagamenti.

Ma – come spesso accade – ogni scelta comporta anche dei potenziali aspetti negativi: quali sono le possibili “criticità” ?

Analizzando diversi casi ed effettuando quindi delle proiezioni sulla base dei risultati contabili del triennio 2013/2015, abbiamo rilevato il più delle volte che, tra il risultato contabile (e fiscale) determinato con il “vecchio”³ criterio di competenza e quello del possibile criterio di cassa virtuale (o, meglio, di registrazione), le differenze non sono rilevanti. Lo sono invece nei seguenti casi:

- Attività di commercio di beni e di produzione di beni con un ammontare significativo di rimanenze
- Attività di prestazione di servizi con parte dei ricavi, di ammontare rilevante, fatturati nell’anno successivo

E’ anche plausibile però che dopo due o tre anni di imposta, anche per i casi suddetti, con il cambio di criterio (da “competenza” a “cassa virtuale/registrazione”) i risultati possano poi tendere a “riallinearsi” ossia a riequilibrarsi tra un anno e l’altro, venendo meno in sostanza sia l’effetto della variazione delle rimanenze che l’effetto della sfasatura temporale dovuta allo spostamento in avanti della fatturazione dei ricavi per prestazioni di servizi.

³ Ossia in vigore fino al 2016.

Quindi, nell'attesa del possibile decreto e salvo che lo stesso non stravolga le regole, possiamo affermare che nell'ambito della contabilità semplificata dal 2017 è da preferire il "criterio di cassa virtuale/registrazione" per via della maggior semplicità di gestione e dei minori costi.

Coloro che invece volessero adottare comunque il "criterio di cassa" devono essere consapevoli dei maggiori oneri amministrativi che ciò comporta, sia in termini di tempo da dedicare che di costi da sostenere per la tenuta della contabilità⁴.

Purtroppo, per via della tecnica legislativa adottata, che comporta ad anno già iniziato la possibilità che un decreto di successiva ed eventuale emanazione possa cambiare ancora le regole con l'adozione di "disposizioni di attuazione", siamo ancora una volta in una situazione di **mancanza di certezza del diritto**, situazione che è sempre deleteria soprattutto per gli operatori economici.

Ritorniamo sull'argomento, a regole definite, non appena possibile.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Santi & Associati 

Circolare Informativa n. 01/2017.

⁴ Si consideri che il numero delle registrazioni mediamente raddoppia: a fronte di ciascuna fattura occorre registrare il movimento finanziario (e si pensi inoltre ai pagamenti rateali ...).